

SCRITTURA PRIVATA SOTTOSCRITTA IN MODALITA' ELETTRONICA

CONVENZIONE

PER IL CONFERIMENTO DA PARTE DEI COMUNI DI ABBASANTA, AIDOMAGGIORE, BORONEDDU, GHILARZA, NORBELLO, PAULILATINO, SEDILO, SODDI', TADASUNI ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL GUILCIER DEI COMPITI E DELLE ATTIVITÀ FINALIZZATI A DARE CONCRETA E PIENA ATTUAZIONE ALLA NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.

L'anno *Due mila diciotto*, nel/i giorno/i indicato/i nel certificato di apposizione delle firme digitali

TRA

1 - Sig. _____, nato a _____ (_____) il _____, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro tempore del COMUNE DI ABBASANTA (codice fiscale: _____), con sede in _____ (_____), Via/P.zza _____ - n. _____, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. ___ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile;

2 - Sig. _____, nato a _____ (_____) il _____, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro tempore del COMUNE DI AIDOMAGGIORE (codice fiscale: _____), con sede in _____ (_____), Via/P.zza _____ - n. _____, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. ___ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile;

3 - Sig. _____, nato a _____ (_____) il _____, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro tempore del COMUNE DI BORONEDDU (codice fiscale: _____), con sede in _____ (_____), Via/P.zza _____ - n. _____, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. ___ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile;

4 - Sig. _____, nato a _____ (_____) il _____, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro tempore del COMUNE DI GHILARZA (codice fiscale: _____), con sede in _____ (_____), Via/P.zza _____ - n. _____, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. ___ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile;

5 - Sig. _____, nato a _____ (_____) il _____, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro tempore del COMUNE DI NORBELLO (codice

fiscale: _____), con sede in _____ (_____), Via/P.zza _____ - n. _____, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. ___ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile;

6 - Sig. _____, nato a _____ (_____) il _____, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro tempore del COMUNE DI PAULILATINO (codice fiscale: _____), con sede in _____ (_____), Via/P.zza _____ - n. _____, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. ___ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile;

7 - Sig. _____, nato a _____ (_____) il _____, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro tempore del COMUNE DI SEDILO (codice fiscale: _____), con sede in _____ (_____), Via/P.zza _____ - n. _____, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. ___ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile;

8 - Sig. _____, nato a _____ (_____) il _____, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro tempore del COMUNE DI SODDI' (codice fiscale: _____), con sede in _____ (_____), Via/P.zza _____ - n. _____, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. ___ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile;

9 - Sig. _____, nato a _____ (_____) il _____, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro tempore del COMUNE DI TADASUNI (codice fiscale: _____), con sede in _____ (_____), Via/P.zza _____ - n. _____, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. ___ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile;

E

10 - Sig. _____, nato a _____ (_____) il _____, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente pro tempore dell'UNIONE DEI COMUNI DEL GUILCIER (codice fiscale: _____), con sede in _____ (_____), Via/P.zza _____ - n. _____, in esecuzione della deliberazione dell'Assemblea n. ___ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO CHE:

- con Atto costitutivo sottoscritto il _____, i COMUNI DI ABBASANTA, AIDOMAGGIORE, BORONEDDU, GHILARZA, NORBELLO, PAULILATINO, SEDILO, SODDI', TADASUNI hanno costituito l'Unione dei Comuni del Guilcier;

- con Atto UE n. 679/2016, è stato approvato il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali, detto anche “RGPD”, con il quale la Commissione europea intende rafforzare e rendere più omogenea la protezione dei dati personali dei cittadini, sia all’interno che all’esterno dei confini dell’Unione Europea;
- il testo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 4 maggio 2016, diventerà definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE, a decorrere dal 25 maggio 2018;
- le disposizioni contenute nel nuovo Regolamento europeo per la protezione dei dati personali impongono alle Pubbliche Amministrazioni di assicurare, entro il 25 maggio 2018, l’applicazione tassativa della normativa europea sul trattamento dei dati, la cui responsabilità ultima cade sul titolare del trattamento, figura che negli enti locali è ricoperta dal Sindaco;
- l’adeguamento alle nuove norme presuppone, quindi, competenze informatiche e giuridiche, difficilmente riscontrabili all’interno dei singoli Comuni che, pertanto, si troverebbero a doverle reperire mediante incarico esterno con costi anche notevoli;
- ai sensi dell’art. 37, terzo paragrafo, del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali, è ammessa la designazione di un RPD unico per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione, per cui è da considerarsi plausibile la possibilità di gestione associata del servizio;

- lo Statuto dell’Unione e, in particolare, l’art. 5 (Funzioni dell’Unione) stabilisce che:

1. L’Unione svolge funzioni e gestisce servizi sia propri che delegati dai Comuni partecipanti.
2. In particolare, tra gli altri, possono essere trasferite all’Unione le funzioni amministrative e la gestione dei servizi di seguito elencate:

- *Sportello Unico per le Attività Produttive;*
- *Servizio tributi e servizi catastali;*
- *Gestione e manutenzione verde pubblico e servizi ambientali;*
- *Gestione e manutenzione illuminazione pubblica;*
- *Polizia locale e amministrativa, protezione civile, barracelli, vigilanza urbana e sicurezza;*
- *Programmazione e gestione attività educative, sportive, culturali e ricreative;*
- *Politiche giovanili;*
- *Servizi di assistenza agli adulti inabili e ai diversamente abili;*
- *Servizi di assistenza sociale ai tossico dipendenti;*
- *Servizi di assistenza domiciliare, strutture residenziali e di ricovero per gli anziani;*
- *Servizi per l’infanzia e minori;*
- *Promozione dello sviluppo economico e delle attività produttive (elaborazione piani e programmi per il commercio, l’industria, l’artigianato e l’agricoltura);*
- *Promozione turistica del territorio, della cultura, dei prodotti artigianali e agro alimentari locali;*
- *Servizio raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;*

- *Biblioteche, musei e beni culturali;*
- *Servizi informa - giovani/cittadini;*
- *Istruzione e servizi scolastici;*
- *Servizio affissioni;*
- *Nucleo di valutazione;*
- *Viabilità e trasporti nell'ambito dell'Unione.*
- *Servizi amministrativi, di gestione e di controllo, formazione del personale;*
- *Servizi tecnico-urbanistici, gestione del territorio e dell'ambiente, piani urbanistici intercomunali, programmi di edilizia pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare;*
- *Servizi di macellazione;*
- *Servizi cimiteriali;*

3. I Comuni aderenti possono stipulare con l'Unione apposite convenzioni per la gestione in forma unificata dell'Ufficio personale (buste paga, concorsi, selezioni), dell'Ufficio appalti e contratti, forniture di beni e servizi, acquisti, del servizio statistico e informatico. Richiamato, altresì, l'art. 9 dello Statuto dell'Unione (Procedimento di trasferimento delle funzioni e servizi), ai sensi del quale:

1. *Il trasferimento delle funzioni e dei servizi avviene a condizione che il trasferimento sia effettuato almeno da parte della maggioranza dei Comuni dell'Unione;*
2. *Il trasferimento è deliberato dai Comuni e si perfeziona con una delibera assembleare di recepimento da parte dell'Unione dalla quale, anche con rinvio alle eventuali soluzioni transitorie previste dagli atti comunali, emergano le condizioni organizzative e finanziarie idonee ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti possa determinarsi qualunque forma di pregiudizio alla continuità delle prestazioni e/o servizi che ne derivano;*
3. *A seguito del trasferimento delle competenze su una data materia, l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla sua gestione, e all'Unione direttamente competono le relative tasse, tariffe e contributi, compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo;*
4. *Il procedimento di trasferimento, se del caso, cura di risolvere tutte le trascrizioni, le volture e le altre incombenze occorrenti al subentro dell'Unione nella titolarità dei correnti rapporti con soggetti terzi. Ove tale attività non possa essere svolta tempestivamente è facoltà dei Comuni deliberare in ogni caso il trasferimento delle competenze di cui all'oggetto, delegando all'Unione il compito di gestire in nome, conto ed interesse del Comune tali rapporti;*
5. *Ai fini della progressiva individuazione delle competenze dell'Unione ed all'espletamento delle incombenze istruttorie occorrenti ad evidenziarne e risolverne le condizioni utili al loro trasferimento all'Unione medesima, si procede di norma mediante conferenza di servizi, presieduta da un rappresentante dell'Unione, ovvero, in caso d'inerzia protratta per 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza diretta a promuoverla, dal Sindaco del Comune che l'ha inoltrata;*

6. *Il conflitto di competenza, attivo o passivo, fra l'Unione ed uno o più Comuni sulla titolarità circa l'esercizio delle funzioni amministrative coinvolte dal trasferimento, è risolto dalla commissione di cui al comma 4 del precedente art. 7;*
7. *Per il trasferimento dei singoli servizi o funzioni possono essere stipulate apposite convenzioni tra l'Unione e i Comuni interessati;*
1. 8 *L'Unione non può dismettere l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui abbia ricevuto la titolarità dai Comuni senza il loro preventivo consenso.*

Visto, altresì, l'art. 10 (Modalità di gestione delle funzioni e servizi trasferiti):

1. *Le funzioni e i servizi trasferiti sono gestiti:*
 - *In economia, con impiego di personale proprio o comandato dai comuni;*
 - *Mediante affidamento a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica;*
 - *Con altre forme di gestione previste dagli artt. 112, 113, 113-bis del D.lgs. 267/2000.*
2. *Per lo svolgimento dei servizi generali di amministrazione nonché di attività strumentali all'espletamento delle sue funzioni, L'Unione provvede o direttamente con personale proprio o comandato oppure mediante convenzioni.*
3. *L'Unione può stipulare convenzioni ai sensi del D. Lgs. N. 267/2000, finalizzate alla gestione in forma associata di servizi con comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni, purché tali servizi siano tra quelli trasferiti.*
4. *I rapporti finanziari fra gli enti sono stabiliti, per ciascuna funzione o servizio, attraverso criteri oggettivi che saranno individuati in fase di attribuzione delle stesse funzioni o servizi all'Unione, ovvero, di volta in volta in ordine alla specificità, alla durata ed alla natura del servizio.*

Considerato che:

- i Sindaci dei Comuni dell'Unione, nella riunione informale dell'Assemblea, tenutasi a Ghilarza in data 23 aprile 2018, hanno espresso la volontà di gestire il servizio di nomina del responsabile della protezione dei dati e degli adempimenti connessi all'entrata in vigore del regolamento UE 679/2016, in forma associata delegando all'Unione dei Comuni del Guilcier di provvedere in merito all'individuazione di un operatore esterno dotato della necessaria professionalità;

- ai fini dello svolgimento in forma associata di funzioni e servizi è necessario procedere alla stipula di apposita convenzione e che, pertanto, con separati atti i Comuni interessati hanno provveduto in merito, nel perseguimento di logiche di unitarietà e tendenziale omogeneizzazione dei processi d'integrazione organizzativa;

- data la comune problematica da affrontare è prevedibile ottenere, al riguardo, significative sinergie nell'azione coordinata delle diverse Amministrazioni;

- l'Unione ha accettato il conferimento/delega del servizio in parola, approvando nel contempo il medesimo schema di convenzione con deliberazione dell'Assemblea n._____ del _____;

Ciò premesso e ratificato a far parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione disciplina il trasferimento all'Unione dei Comuni dei compiti e delle attività finalizzati a dare concreta e piena attuazione alla nuova disciplina in materia di protezione dei dati personali, al fine di consentire l'adeguamento alle disposizioni contenute nel nuovo regolamento europeo per la protezione dei dati personali in vigore dal 25 maggio 2018 in ciascuno dei Comuni e nell'Ente Unione.

In particolare, l'Unione dovrà provvedere a tale attività mediante affidamento all'esterno, nell'ambito dell'incarico di prestazione di servizi e sulla base di idonea procedura indetta ai sensi di legge, delle seguenti attività:

- nomina del RDP per il periodo di n. 1 anno (dodici mesi);
- supporto e assistenza alla mappatura dei processi, per individuare quelli collegati al trattamento dei dati personali;
- individuazione, tra i processi risultanti dalla mappatura, di quelli che presentano rischi, con una prima valutazione degli stessi in termini di maggiore o minore gravità;
- supporto e assistenza alla mappatura degli incarichi dei soggetti coinvolti nel trattamento e dei livelli di responsabilità ed eventuale aggiornamento;
- elaborazione del piano di adeguamento complessivo, contenente le proposte di miglioramento del livello di sicurezza per i processi che presentano rischi, con stima dei costi (se necessario) e dei tempi previsti, nonché delle attività di monitoraggio;
- interventi formativi del personale dei comuni e dell'Unione;
- predisposizione del registro dei trattamenti di dati personali e del registro delle categorie di attività;
- proposta di adeguamento della modulistica in uso agli uffici, qualora non conforme alle nuove disposizioni;
- valutazione di impatto sulla protezione dei dati;
- predisposizione proposta di adeguamento regolamento sul trattamento dei dati.

Le predette attività dovranno essere svolte singolarmente per ciascuno dei Comuni dell'Unione e per l'Unione medesima.

In relazione all'oggetto della presente convenzione, l'Unione esercita le funzioni conferite, per delega intersoggettiva degli enti aderenti, in modo unitario, anche con personale dei vari comuni aderenti alla convenzione, per compiti specifici che potranno essere individuati successivamente, fermo restando che ciascun Comune è singolarmente responsabile del trattamento dei dati relativo al proprio Ente.

ART. 2 - FUNZIONI TRASFERITE

L'esercizio unificato delle funzioni ricomprende tutti i compiti e le attività, di cui all'articolo precedente.

Rientrano, pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti attività:

- la programmazione e il coordinamento amministrativo delle attività;
- l'organizzazione unitaria, in un'ottica di armonizzazione;
- le attività di individuazione del Responsabile per la protezione dei dati.

Resta inteso che non essendo la responsabilità del trattamento dei dati delegabile al rappresentante dell'Unione ma deve necessariamente restare in capo a ciascun titolare del trattamento per quanto di sua competenza, ogni Comune dovrà provvedere alla nomina del DPO individuato dall'Unione mediante proprio atto.

ART. 3 - FINALITÀ

La gestione associata è finalizzata a garantire obiettivi e finalità di efficienza dell'azione amministrativa, in una logica di risparmio economico e di tendenziale uniformazione dei processi.

L'Unione, in particolare, si pone come strumento di razionalizzazione delle risorse economiche che permetta, alle amministrazioni pubbliche, di attivare con minore sforzo in termini di risorse umane e finanziarie i diversi processi, utilizzando risorse comuni.

L'organizzazione del servizio deve tendere, in ogni caso, a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.

ART. 4 - MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE

L'Unione dovrà provvedere alle attività e/o obiettivi, di cui alla presente, mediante affidamento all'esterno, nell'ambito dell'incarico di prestazione di servizi e sulla base di idonea procedura indetta ai sensi di legge.

Ciascun Comune si impegna a garantire la massima collaborazione del proprio Ente nelle attività poste in essere.

ART. 5 - FORME DI CONSULTAZIONE

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, è istituita la Conferenza dei Sindaci (di seguito Conferenza), composta dai legali rappresentanti degli Enti aderenti o loro delegati.

Compete alla Conferenza:

- a. verificare l'andamento delle attività oggetto della presente e chiedere chiarimenti o proporre osservazioni in merito alla stessa;
- b. risolvere i problemi interpretativi che dovessero sorgere nell'applicazione della presente Convenzione;
- c. risolvere in via bonaria le eventuali divergenze che potrebbero sorgere tra i Comuni/Unione.

La Conferenza è convocata su iniziativa del Presidente dell'Unione, che la presiede, o suo delegato e si riunisce almeno una volta all'anno e, comunque, ogni volta che almeno 1/3 degli Enti ne faccia richiesta.

La Conferenza è validamente costituita se i Sindaci partecipanti, o loro delegati, rappresentino la maggioranza dei comuni aderenti alla presente convenzione e assume le sue decisioni a maggioranza dei presenti.

Il Segretario dell'Unione dei Comuni, o suo delegato, verifica la regolarità delle deleghe conferite per iscritto dai Sindaci, ai fini della partecipazione alle sedute, la sussistenza dei *quorum* sopra indicati per la validità della costituzione delle sedute e delle deliberazioni della Conferenza; attesta, inoltre, la regolarità tecnica dei processi di verbalizzazione e delle deliberazioni della conferenza.

ART. 6 - RAPPORTI FINANZIARI

I costi relativi alla presente gestione associata sono posti a carico dell'Unione per una quota pari al 50%, mentre, per la restante parte, sono posti a carico di ciascuno dei Comuni aderenti.

La quota è ripartita tra i Comuni in relazione al numero degli abitanti.

Ogni comune aderente alla convenzione si impegna a stanziare nel proprio bilancio di previsione le risorse necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto e si obbliga a versare la quota di propria spettanza all'Unione dei Comuni, secondo le seguenti scadenze: ____ % entro il ____; ____ %. % entro il ____.

Il responsabile del procedimento dell'Unione redige entro il _____ un apposito prospetto preventivo e, entro il _____, un rendiconto delle spese relative alla gestione associata.

Viene fatta salva la possibilità dell'Unione di coprire con risorse proprie il 100% dei costi.

ART. 7 - DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE-RECESSO

La durata della convenzione è stabilita in anni uno decorrenti dalla sottoscrizione della presente convenzione.

La convenzione può essere rinnovata, prima della naturale scadenza, per un periodo di tempo di pari durata, o prorogata.

Ciascun Comune può recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso è comunicato alla Conferenza dei Sindaci entro 30 giorni e decorre dal primo gennaio dell'anno successivo alla comunicazione; qualora venga comunicato in data successiva, il recesso avrà effetto dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello dell'avvenuta comunicazione.

Il recesso di uno o più Comuni aderenti non determina lo scioglimento della presente convenzione che rimane operante finché i Comuni convenzionati sono almeno due.

La convenzione cessa per scadenza del termine di durata o a seguito di deliberazioni di scioglimento approvate dal Consiglio Comunale di tutti gli enti convenzionati.

Le modifiche della presente convenzione sono approvate con deliberazioni uniformi del Consiglio Comunale di tutti gli enti convenzionati.

ART. 8 - CONTROVERSIE

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni e/o tra Comune e Unione, anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

ART. 9 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese, di volta in volta raggiunte tra i Comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

Ai sensi di quanto previsto dallo Statuto, l'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi, in relazione alle funzioni e ai compiti trasferiti con la presente convenzione.

ART. 10 - REGIME DI IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO

La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata è esente dall'imposta di bollo a termini dell'art. 16 allegato B - Tabella D.P.R. n. 642/72.

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 1 - Lettera B parte II tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86.

Il presente atto viene letto, approvato articolo per articolo e nel suo insieme e sottoscritto dalle parti con firma digitale o qualificata in segno di completa accettazione.